

REP. N. \_\_\_\_\_

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA. SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA  
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Dott. Marco Ciatti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE, con sede in Firenze, Via degli Alfani, n. 78, (C.F. \_\_\_\_\_), e che risulta legittimato alla stipula del presente atto, quale Soprintendente del predetto Istituto incaricata ex art. 15, comma sesto, del D.P.R. 26.11.2007, n. 233 ed in virtù dei poteri a lui conferiti ai sensi dell'art. 19 dell'Ordinamento dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, approvato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7.10.2008, ed inoltre specificamente autorizzato dal Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure come da verbale n. 9/2015 n. prot. 1689 del 31 marzo 2015 della seduta del 30 marzo 2015 che si allega al presente atto alla lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale (infra concedente);

E

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via/Piazza  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_(Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ - C.F.  
\_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante, \_\_\_\_\_, nato  
a il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra \_\_\_\_\_ (infra  
concessionario),

### PREMESSO

che, nella seduta del 30 marzo 2015, il Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze dava mandato alla Direzione Amministrativa di espletare le procedure finalizzate all'affidamento del servizio di Tesoreria mediante gara informale ed individuava cinque Istituti bancari quali operatori economici da invitare alla predetta gara;

Che, nella seduta del 30 marzo 2015, il medesimo Comitato di Gestione approvava la documentazione della gara informale per l'affidamento in concessione del proprio servizio di Tesoreria e Cassa - ivi compreso lo schema della presente convenzione;

Che con decreto n. del \_\_\_\_\_, il Soppintendente dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze dava avvio alla procedura di gara, provvedendo successivamente alla trasmissione dei relativi inviti;

-Che all'esito dell'espletamento della richiamata gara informale è stato disposto l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze a \_\_\_\_\_, approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del \_\_\_\_\_;

-che, pertanto, il concedente intende affidare al concessionario il servizio di Tesoreria e Cassa dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze

e disciplinarne lo svolgimento secondo quanto previsto nella presente convenzione;

- che la Società intende assumere il servizio.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il concedente affida al concessionario, che accetta ed assume, il servizio di Tesoreria e Cassa dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che consiste nell'espletamento del complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria del concedente medesimo, da svolgersi secondo quanto previsto nella presente convenzione e nel Capitolato Speciale di Oneri approvato dal Comitato di Gestione nella Seduta del 29 aprile 2015 (infra Capitolato) con verbale n. 14 n. prot. 2220 del 30 aprile 2015, che viene allegato, sub B, alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.

#### ART. 3 GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Il concessionario espleta il servizio affidatogli senza acquisire diritto ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto eventualmente al medesimo corrisposto, a titolo di tassi di interesse per anticipazioni e a titolo di commissioni per garanzie fideiussorie, ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente convenzione.

#### ART. 4 INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario si impegna ad iniziare il servizio affidatogli, in data 1° luglio 2015 alle condizioni previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'oneri che prevede l'obbligo della fornitura di rendicontazione annuale al 31/12/2015, previa acquisizione dei dati relativi al I semestre 2015 rilasciati dal Concessionario attualmente in regime di proroga di Convenzione di Tesoreria e Cassa.

2. La condizione di cui al primo comma è da considerarsi essenziale nell'interesse del concedente, siccome collegato all'inizio dell'esercizio finanziario del medesimo, che ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno.

#### ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio affidato al concessionario dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 di istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, dei relativi decreti attuativi e dell'art. 50 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97.

2. Nell'espletamento del servizio dovranno, pertanto, osservarsi le previsioni richiamate al primo comma del presente articolo ed ogni modifica o integrazione delle stesse che dovesse successivamente intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

#### ART. 6 OPERAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO

1. Il servizio di incasso e pagamento affidato al concessionario non ha ad oggetto la gestione delle spese del personale del concedente.

2. Restano, inoltre, escluse dal servizio affidato al concessionario singole operazioni espressamente sottratte alla gestione autonoma del concedente da specifiche disposizioni normative.

## ART. 7 OPERAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO IN CONCESSIONE

1. Il concessionario deve provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni, che costituiscono l'oggetto del servizio ad esso affidato:

- a) riscossione delle assegnazioni annuali disposte dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in favore del concedente per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
- b) riscossione dei proventi derivanti al concedente dallo svolgimento delle sue attività e di altre somme o proventi comunque destinate/i al concedente o ad esso affidate/i per scopi particolari;
- c) al pagamento delle spese stanziare in bilancio;
- d) alla custodia dei titoli o dei valori di spettanza del concedente o comunque affidati al medesimo a titolo di deposito.

2. Il concessionario effettua le operazioni di cui al primo comma seguendo le modalità di cui agli artt. 8, 10 e 12 della presente convenzione e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato.

## ART. 8 RISCOSSIONI

1. Il concessionario esegue le operazioni di incasso e di pagamento con le modalità fissate nell'art. 6 del Capitolato, provvedendo ai versamenti delle somme riscosse nella contabilità speciale in autonomia accesa presso il Concessionario attualmente in regime di proroga del servizio di Convenzione di Tesoreria e Cassa del concedente.

2. In particolare, le entrate sono riscosse dal concessionario mediante reversali di incasso che devono contenere gli elementi indicati all'art.

6, comma terzo, del Capitolato e che devono essere sottoscritte dal Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure o da altro soggetto a ciò delegato ai sensi dell'art. 8 del Capitolato.

#### ART. 9 GIACENZE DI CASSA

1. Alle giacenze di cassa che verranno costituite presso il concessionario per il periodo successivo al loro trasferimento dalla contabilità speciale in autonomia accesa presso il Concessionario attualmente in regime di proroga di Convenzione del servizio di Tesoreria e Cassa, viene applicato un tasso di interesse creditore calcolato tenendo conto dei seguenti scostamenti (spread) in aumento, +\_\_\_\_\_, (+\_\_\_\_\_) e in diminuzione, \_\_\_\_\_(-\_\_\_\_\_) (da indicare sulla base dell'offerta formulata in sede di gara dal concessionario con riferimento al punto III. 3.1, lett. b del disciplinare di gara), e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, calcolata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet <http://it.euribor-rates.eu/euribor-tassi-3-mesi.asp>.
2. Il concessionario accredita gli interessi attivi in favore del concedente con capitalizzazione trimestrale.

#### ART. 10 PAGAMENTI

1. Il concessionario esegue i pagamenti disposti dal concedente secondo quanto previsto all'art. 7 del Capitolato e all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009.
2. I pagamenti sono effettuati in base a mandati emessi dal

concedente che devono contenere quanto richiesto all'art. 7, comma terzo, del Capitolato ed essere sottoscritti dal Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure o da altro soggetto a ciò delegato, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato.

3. Il concessionario non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ai sensi dell'art. 7, comma sesto, del Capitolato o che non siano muniti della firma di cui all'art. 8 del Capitolato.

4. Salvo i casi di urgenza segnalati dal concedente, i mandati sono ammessi al pagamento due giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al concessionario.

5. Le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti a mezzo di bonifico bancario sono poste a carico dei beneficiari dei medesimi. Il concessionario trattiene, pertanto, dall'importo nominale di ciascun mandato l'ammontare degli oneri in questione, fissato in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per ciascun bonifico appoggiato sugli sportelli del concessionario e in € (euro \_\_\_\_\_) per ciascun bonifico appoggiato su sportelli di altri istituti di credito (cifre da indicare sulla base dell'offerta formulata in sede di gara dal concessionario con riferimento al punto III. 3.1, lett. c del disciplinare di gara).

#### ART. 11 CONDIZIONI DI VALUTA

1. Il concessionario porta le operazioni di riscossione a credito del concedente con la valuta dello stesso giorno dell'incasso.

2. I pagamenti sono addebitati sulle contabilità speciali del

concedente lo stesso giorno del pagamento.

#### ART. 12 AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI

1. Il concessionario si impegna a custodire e ad amministrare gli eventuali titoli e valori di proprietà del concedente che vengano immessi, previa delibera del Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure, su specifico deposito amministrato o che vengano comunque depositati da terzi, a titolo di cauzione, in favore del concedente.

#### ART. 13 ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione del concedente, su sua richiesta, anticipazioni di cassa entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, qualora nella contabilità speciale in essere manchino disponibilità non vincolate in misura massima annuale pari ad € 100.000,00 (centomilaeuro/00) .

2. Le anticipazioni verranno estinte a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale del 4.8.2009, secondo quanto previsto all'art. 10, quarto comma, del Capitolato, ovvero, in ipotesi di cessazione del servizio, a norma dell'art. 10, sesto comma, del Capitolato.

3. Sulle somme anticipate saranno riconosciuti al concessionario interessi decorrenti dalla data di effettivo utilizzo delle stesse. Detti interessi verranno calcolati tenendo conto dei seguenti scostamenti (spread) in aumento, + \_\_\_\_\_, (+ \_\_\_\_\_) e in diminuzione, - \_\_\_\_\_ (- \_\_\_\_\_) (da indicare sulla base dell'offerta formulata in sede di gara dal concessionario con riferimento al punto III.3.1, lett. a del



disciplinare di gara), e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, calcolata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet <http://it.euribor-rates.eu/euribor-tassi-3-mesi.asp>.

4. Il concedente procede alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare.

#### ART. 14 GARANZIE FIDEIUSSORIE

1. Il concessionario è tenuto a rilasciare, su richiesta del concedente, garanzie fideiussorie a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Opificio delle Pietre Dure.

2. La commissione dovuta per il rilascio delle garanzie di cui al primo comma è fissata nella misura del % ( \_\_\_\_\_ %) (percentuale da indicare sulla base dell'offerta formulata in sede di gara dal concessionario con riferimento al punto III. 3.1, lett. e, del disciplinare di gara).

#### ART. 15 SEDE DEL CONCESSIONARIO E ORARI DI

##### SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La sede del concessionario è stabilita presso \_\_\_\_\_

(dovrà trattarsi, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del Capitolato, dell'ufficio dell'Istituto bancario concessionario maggiormente vicino alla sede dell'OPD e comunque sito nel centro storico di Firenze).

2. Potrà procedersi ad un trasferimento della sede del

concessionario solo previo specifico atto aggiuntivo alla presente convenzione.

3. Il servizio verrà svolto nel rispetto dell'orario di lavoro fissato per le operazioni di sportello aperte al pubblico.

#### ART. 16 RAPPORTI CON IL CONCEDENTE

1. Il concessionario incarica uno dei propri addetti, assegnato allo sportello della sede del concessionario medesimo, di curare i rapporti con il concedente e di relazionare ad esso in merito all'espletamento del servizio affidato in concessione.

2. Il concessionario comunica per iscritto al concedente, entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione, il nominativo dell'addetto di cui al primo comma del presente articolo e di un suo sostituto in caso di assenza e si impegna a comunicare tempestivamente al concedente ogni eventuale modifica nell'individuazione di detti soggetti.

#### ART. 17 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE, VERIFICHE SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESA DEL CONTO

1. Il concessionario rilascia al concedente, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del Capitolato Speciale, regolari quietanze che documentano l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sulla contabilità speciale in autonomia del concedente, presso l'attuale Concessionario.

2. Il concessionario documenta, altresì, l'effettuazione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Capitolato.

3. La trasmissione di atti e documenti dal concessionario al concedente è regolata a norma dell'art. 16 del Capitolato.

4. Il concedente ha diritto di richiedere al concessionario qualsiasi informazione inerente il servizio. Il concessionario è obbligato a fornire, in qualsiasi momento, laddove richieste, la prova documentale degli incassi, e dei pagamenti effettuati, nonché l'indicazione degli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

5. Il concessionario, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende al concedente il rendiconto della gestione annuale del servizio e restituisce tutte le reversali ed i mandati di pagamento.

#### ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dichiara di accettare, come accetta, l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Opificio delle Pietre Dure, che si obbliga ad eseguire secondo le condizioni risultanti dalla presente convenzione e dal Capitolato ad essa allegato, che dichiara di conoscere e quindi di accettare integralmente.

2. Il concessionario si obbliga, altresì, a svolgere il servizio affidatogli nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della presente convenzione e da tutte le prescrizioni di leggi, regolamenti e circolari facenti riferimento al servizio di Tesoreria e Cassa degli Istituti Centrali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di cui all'art. 15 del D.P.R. 26.11.2007, n. 233, e in specie dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, impegnandosi in particolare ad adeguare

l'organizzazione del servizio ad esso affidato alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire durante l'esecuzione della presente convenzione.

3. Il concessionario si impegna, inoltre, a garantire un'adeguata organizzazione e qualità del servizio e a provvedere all'espletamento del medesimo con personale qualificato ed in possesso di esperienza pluriennale nel servizio di tesoreria.

4. Il concessionario si obbliga, infine, ad effettuare, al momento della sua cessazione del servizio, tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto di cui al comma quinto dell'art. 17 della presente convenzione, e a depositare presso la sede del concedente tutta la documentazione inerente la gestione del servizio, ovvero, su richiesta del concedente medesimo, a trasferire detta documentazione al concessionario subentrante.

#### ART. 19 ELARGIZIONE LIBERALE

1. Il concessionario si impegna a corrispondere, per tutta la durata della presente convenzione, una elargizione liberale annuale di € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_,00), a titolo di riconoscimento delle attività del concedente (cifra da indicare sulla base dell'offerta formulata in sede di gara dal concessionario con riferimento al punto III. 3.1, lett. d, del disciplinare di gara), direttamente sul c/c fruttifero che verrà aperto c/o la concessionaria aggiudicatrice, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno..

2. Il concedente si impegna a riconoscere il contributo del concessionario, nel corso delle iniziative o nell'esecuzione delle

attività che verranno finanziate con l'impiego del contributo versato dal concessionario medesimo.

#### ART. 20 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio dei danni causati al concedente o a terzi nello svolgimento del servizio affidatogli in concessione.
2. Fermo restando quanto previsto al primo comma, il concessionario risponde della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, dell'estinzione degli ordini di pagamento, nonché dei titoli e dei valori da esso custoditi ed amministrati.
3. Il concessionario resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione del conto consuntivo da parte del Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure.

#### ART. 21 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Il concedente si impegna a trasmettere al concessionario, entro cinque giorni dalla stipula della presente convenzione, le firme autografe del Soprintendente e dei funzionari direttivi delegati dal Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure a sottoscrivere le reversali di incasso ed i mandati di pagamento in caso di assenza o di impedimento del primo.
2. Il concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al concessionario le eventuali variazioni delle persone legittimate alle sottoscrizioni di cui al presente articolo. Dette variazioni impegneranno il concessionario dal giorno successivo alla loro

comunicazione.

#### ART. 22 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà la durata di anni quattro e sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2019.

2. Il concessionario si impegna comunque a proseguire il servizio, su richiesta del concedente, oltre il termine indicato al primo comma, fino a che non sia efficace la nuova convenzione di Tesoreria e Cassa e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

3. Nel caso in cui prosegua il servizio a norma del secondo comma, il concessionario continuerà a rispondere del proprio operato fino al momento dell'efficacia della nuova convenzione di Tesoreria e Cassa e comunque non oltre il 01 luglio 2020.

#### ART. 23 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del concessionario.

#### ART. 24 DIVIETO DI SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È vietato al concessionario subappaltare, in tutto o in parte, il servizio ad esso affidato a norma della presente convenzione.

2. È vietato al concessionario cedere la presente convenzione, ovvero cedere, in tutto od in parte, crediti ad esso eventualmente derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, quali interessi

sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e/o quali commissioni sulle garanzie fideiussorie di cui all'art. 14.

#### ART. 25 REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Nel caso in cui ravvisi una grave inosservanza della presente convenzione e/o delle norme di legge vigenti in materia, il concedente provvedere a diffidare il concessionario ad adempiere ai suoi obblighi entro un termine perentorio.

2. Qualora il concessionario non adempia entro il termine fissato a norma del primo comma, il concedente potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare la concessione del servizio ad esso rilasciata e conseguentemente risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

3. Resta fermo in ogni caso il diritto del concedente alla refusione delle spese eventualmente sostenute ed al risarcimento dei danni subiti.

4. Nel caso di cui al secondo comma, al concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

#### ART. 26 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE

1. Al concedente è riconosciuta la facoltà di revocare la concessione del proprio servizio di Tesoreria e Cassa e di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., nei casi seguenti:

a) qualora, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, venga a cessare per il concedente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio oggetto di concessione;

b) qualora, secondo l'insindacabile giudizio del concedente, il servizio apprestato dal concessionario nei primi tre mesi di attività non risponda in modo soddisfacente alle esigenze del concedente medesimo. In tal caso, il provvedimento di revoca della concessione dovrà essere adeguatamente motivato.

2. Nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, al concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, né la refusione delle spese da esso a qualsiasi titolo sostenute.

#### ART. 27 ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, concedente e concessionario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nelle premesse della presente convenzione.

#### ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il concessionario è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio disciplinato dalla presente convenzione.

2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali che gli saranno comunicati dal concedente nel rispetto della normativa



vigente e per le sole finalità previste dal servizio ad esso affidato, nonché a garantire la riservatezza dei medesimi.

#### ART. 29 FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra Concedente e concessionario sarà deferita alla competente magistratura ordinaria del Foro di Firenze.

#### ART. 30 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le previsioni del Capitolato e le disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in particolare art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, nonché le circolari adottate in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Le modifiche alla normativa di cui al primo comma del presente articolo che verranno adottate nel corso della durata della presente convenzione troveranno immediata applicazione.

#### ART. 31 ALLEGATI

Si allegano alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale:

a) verbale del Comitato di Gestione dell'Opificio delle Pietre Dure del , .....di autorizzazione alla stipula della concessione;

b) Capitolato Speciale di Oneri.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. , le parti dichiarano espressamente di approvare specificamente, come approvano, le

condizioni previste agli artt. 18, 20, 24, 25, 26 e 29 della presente  
convenzione.

per il Concedente

per il Concessionario

Dott. Marco Ciatti